

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

Deliberazione n. 10 del 6 agosto 2020

OGGETTO: "Affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale: provvedimenti".

L'anno 2020 il giorno 6 agosto, alle ore 15.30, presso la sede di Ecoambiente Salerno S.p.A. in liquidazione (Salerno - via Sabato Visco n. 20), si è riunito il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, convocato con rituale comunicazione PEC.

Sono presenti i Sigg.ri:

			Presente	Assente
dott.	Giovanni Coscia	Presidente	X	
dott.	Annunziata Cosimo	Consigliere	X	
dott.	Bonito Sergio	"	X	
avv.	Caramanno Angelo	"	X	
dott.	Carocchia Pasquale	"		X
dott.	Carpentieri Nunzio	"		X
avv.	D'Angiolillo Pietro	"		X
dott.	Di Giovanni Gianluca	"	X	
arch.	Di Renna Francesco	"	X	
dott.	Domini Mario	"	X	
dott.	Garofalo Vincenzo	"		X
dott.	Manzi Antonio	"	X	
dott.	Marra Antonio	"		X
dott.	Montella Vito	"		X
dott.	Nuzzo Gianpietro	"		X
dott.	Padula Gian Vito	"		X
dott.	Robustelli Roberto	"	X	
dott.	Senatore Giuseppe	"	X	
dott.	Servalli Vincenzo	"	X	
dott.	Sessa Vincenzo	"	X	
avv.	Torquato Manlio	"		X
		Totale 21	Presenti 12	Assenti 9

Presiede il Presidente dell'EDA, dott. Giovanni Coscia.

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Direttore Generale dell'EDA, avv. Bruno Di Nesta.

Il Presidente Coscia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il Consiglio d'Ambito a deliberare sul seguente ordine del giorno:



OGGETTO: "Affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale: provvedimenti".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale, che ha provveduto - sulla base delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa - alla redazione della presente Deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 e successive modifiche ed integrazioni ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare") al Titolo V - Art. 23, istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

- l'art. 25 della richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito PEDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che "Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)";

- l'art. 20 dello Statuto dell'EDA (rubricato "Controllo delle gestioni in house") prevede che: "1. L'eventuale affidamento in house della gestione del servizio rifiuti presuppone l'esercizio di un controllo sul soggetto gestore da parte dell'Ente d'Ambito analogo a quello che l'EDA esercita sui propri servizi. 2. Per tali finalità, ed avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore Generale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti. 3. Con tale Regolamento sono individuati: a) gli atti di indirizzo strategico dell'Ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore; b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante; c) gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante; d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore; e) le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c); f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti?";

- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- la EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, con sede in Salerno alla Via Sabato Visco, n. 20, costituita con atto per notar Orlando del 30 dicembre 2009 dall'Ente Provincia di Salerno, già suo socio unico, ai sensi della Legge 26 febbraio 2010, conv. del D.L. 30.12.2009, n. 195, già affidataria dall'Ente socio Provincia di un segmento funzionale del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, site nel perimetro territoriale della Provincia di Salerno che di seguito si riportano:

- Impianto TMB (ex STIR) di Battipaglia;
- ex Discarica in località Macchia Soprana nel Comune di Serre;
- ex Discarica in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano;
- ex Discarica in località Basso dell'Olmo nel Comune di Campagna;
- ex Discarica di Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana;
- ex Discarica di Costa Cucchiara nel Comune di Polla;
- Sito di stoccaggio provvisorio area interna comprensorio militare di Persano;
- Sito di stoccaggio provvisorio di Coda di Volpe nel Comune di Eboli;
- Sito di stoccaggio provvisorio area interna al TMB di Battipaglia.

- a seguito di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 marzo 2018, la EcoAmbiente Salerno S.p.A. è stata posta in stato di liquidazione, con la contestuale nomina del dott. Vincenzo Petrosino quale liquidatore e con la mutazione della sua ragione sociale in "EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione";

DATO ATTO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14 ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), con la definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte dei Comuni (art. 23 L.R.C. cit.) e l'istituzione degli Enti d'Ambito Territoriali (EDA), soggetti di governo di ciascun ATO, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 25 L.R.C. cit.), sono mutate le funzioni amministrative in tema di gestione dei rifiuti urbani;

- in particolare, è stata superata la disciplina di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella L. 26 febbraio 2010, n. 26, con il quale - nel chiudere lo stato emergenziale dei rifiuti in Regione Campania - veniva stabilito il subentro delle Amministrazioni Provinciali nei contratti in corso per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, anche per il tramite delle relative società ad integrale partecipazione pubblica (così l'art. 11, comma 2);

- con la citata L.R.C., infatti, si è attualmente determinata, come in parte già avvenuto con l'approvazione della legge 56/2014 (cd. "legge Delfino"), una sottrazione delle competenze dirette delle Province in tema di ciclo dei rifiuti;

- invero, gli artt. 9 e 10 della L.R.C. n. 14/2016 individuano solo nella Regione e nei Comuni i soggetti aventi competenze in tema di ciclo dei rifiuti, escludendo dunque le Province, mentre l'art. 26, co. 1, lett. c) dispone che l'Ente d'Ambito "*individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'art. 202 del decreto legislativo 152/2006...*" e l'art. 29, comma 1, lett. b) prevede che il Consiglio d'Ambito dell'Ente "*approva le forme di gestione del servizio nell'ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola, compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo (...) la continuità occupazionale del personale addetto (...)*";

- la Provincia di Salerno, a fronte di siffatta innovazione legislativa, con la Deliberazione Consiliare n. 85 del 29.09.2017 ha autorizzato l'alienazione della partecipazione societaria totalitaria detenuta nella EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione;

- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 25.05.2020, la Provincia di Salerno ha deliberato la cessione all'EDA Salerno dell'intero pacchetto azionario detenuto nella EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione, al prezzo di Euro 1,00 (uno/00);

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 7 del 27.05.2020, l'EDA Salerno ha dato atto che:



- l'acquisto della totalità delle quote azionarie della EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione risponde all'esigenza di perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come definite dall'art. 25 della L.R. Campania n. 14/2016;
 - l'acquisto della predetta Società consentirebbe, con il successivo affidamento *in house providing* del servizio di trattamento intermedio dei rifiuti urbani indifferenziati (r.u.i.), anche una virtuosa continuità aziendale della gestione del suindicato servizio ed anche dell'unico impianto pubblico destinato al trattamento intermedio dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno; in tal senso, sfruttando il consolidato know-how nel settore del trattamento dei rifiuti della Società e la sua connotazione pubblica, non votata ad una esclusiva finalità lucrativa ed assicurando, infine, anche la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda pubblica;
 - sussiste la convenienza e la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione *de qua*.
- con la medesima Deliberazione n. 7/2020, il Consiglio d'Ambito dell'EDA ha deliberato:
- 1) di procedere all'acquisto della totalità della partecipazione sociale detenuta dalla Provincia di Salerno nella società EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione, al prezzo di Euro 1,00 (uno/00);
 - 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisto della intera partecipazione sociale della EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'EDA Salerno, essendo l'acquisto *de quo* finalizzato all'affidamento *in house* - previa stipula di apposito Contratto di Servizio - di un fondamentale segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti, cioè a dire il trattamento intermedio del Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre che alla gestione dei n. 5 impianti di discarica cc.dd. "*post mortem*";
 - 3) di prendere atto del "Piano Industriale 2020/2022 e proposta di Manovra Finanziaria" di EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione, approvato con determinazione del liquidatore n. 375 del 11.05.2020;
 - 4) di prendere atto dello Statuto della società EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione;

DATO ATTO CHE:

- con "atto di cessione di azioni" per notar Francesco Coppa stipulato tra il Presidente della Provincia di Salerno ed il Presidente dell'EDA Salerno in data 25.06.2020 (registrato a Napoli 1 il 25.06.2020 al numero 20116/1T), è stata ceduta dalla Provincia all'EDA l'intera proprietà delle azioni della società EcoAmbiente Salerno spa in liquidazione;

- la cessione in questione ha avuto ad oggetto, oltre che tutte le quote societarie anche la gestione diretta ed il contestuale trasferimento della gestione dei servizi in materia di rifiuti e degli stabilimenti, siti ed ex discariche ubicati nel perimetro territoriale della Provincia di Salerno, di seguito elencati:

- impianto TMB (ex STIR) di Battipaglia;
- ex Discarica in località Macchia Soprana nel Comune di Serre;
- ex Discarica in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano;
- ex Discarica in località Basso dell'Olmo nel Comune di Campagna;
- ex Discarica di Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana;
- ex Discarica di Costa Cucchiara nel Comune di Polla;
- Sito di stoccaggio provvisorio area interna comprensorio militare di Persano;
- Sito di stoccaggio provvisorio di Coda di Volpe nel Comune di Eboli;
- Sito di stoccaggio provvisorio area interna al TMB di Battipaglia.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18.10.2012 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") prevede che: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;

RICHIAMATI:

- l'art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011 e ss.mm.ii., che attribuisce in via esclusiva agli enti di governo d'ambito (EGATO) le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, incaricandoli di:

- 1) effettuare la Relazione prescritta dal suindicato art. 34, comma 20, dando conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- 2) assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, ricomprendendo, nel corpo della relazione, un piano economico-finanziario asseverato che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio;

- l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 (recante "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico") e, in particolare:


- 1) il comma 1, ai sensi del quale *"Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata";

- 2) il comma 2, ai sensi del quale *"Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore"*;



- 3) il comma 7, ai sensi del quale “Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione”;

- l'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

- l'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 e, in particolare, il comma 4 ai sensi del quale “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”;

- l'art. 16 del medesimo d.lgs. n. 175/2016 e in particolare:

- 1) il comma 1, ai sensi del quale “Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”;
- 2) il comma 2, ai sensi del quale “Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”;
- 3) il comma 3, ai sensi del quale “Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”;
- 4) il comma 3-bis, ai sensi del quale “La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”;

RICHIAMATI, ALTRESÌ:

- i tre requisiti della “società in house”, già identificati dalla giurisprudenza comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza “Teckal” (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98), così come codificati nel nostro ordinamento giuridico: della totale partecipazione pubblica; dell'esercizio sulla società da parte dell'ente (o degli enti locali) titolari del capitale sociale di un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi; della realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente (o degli enti pubblici) che la controllano;

RICHIAMATA, INFINE:

- la giurisprudenza che si è consolidata in merito all'affidamento in house quale una delle (tre) ordinarie forme organizzative dei servizi pubblici locali [e all'ampia discrezionalità della decisione di un ente pubblico di avvalersi del medesimo modello organizzativo seppur adeguatamente motivata circa le ragioni

di fatto e di convenienza che la giustificano (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/07/2017 n° 355; e nello stesso senso tra le molte Cons. St., Sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599; Cons St., Sez. VI, sent. 11 febbraio 2013, n. 762; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1781 e TAR Lombardia, Sez. I Brescia, 12/7/2018 n. 269)];

VISTA:

- la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta", comprensiva del Piano Economico-Finanziario asseverato, redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 ed allegata sub. "A" alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che sussistono tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento *in house* alla società EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione del servizio di cui trattasi, atteso che:

1. non vi è partecipazione di capitali privati nella Società;
2. oltre l'80 per cento dell'attività della Società è effettuata in favore dell'EDA Salerno e, attraverso esso, dei Comuni obbligatoriamente associati al predetto Ente (come da nota Ecoambiente prot. n. 2659 del 21.07.2020, di riscontro a specifica richiesta dell'EDA prot. n. 1447 del 21.07.2020);
3. trattandosi di società *in house*, l'EDA Salerno esercita sulla stessa un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, e cioè sussistono in capo all'EDA i poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, come da "Regolamento per il controllo analogo sulle società in house", approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 9 del 06.08.2020;

RITENUTO CHE:

- dal punto di vista strategico, l'affidamento alla EcoAmbiente Salerno consentirà all'EDA di gestire "in house", senza soluzione di continuità, un fondamentale segmento funzionale del ciclo dei rifiuti, evitando il subentro nella gestione del segmento di ciclo *de quo* di operatori economici privati, la cui attività sociale è unicamente rivolta al perseguimento dello scopo lucrativo. Viceversa, essendo l'interesse pubblico il riferimento e il punto di arrivo della gestione della EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione, che non può avere un fine di lucro, significa che la stessa produrrà un "utile diverso", orientato esclusivamente all'interesse pubblico, *sub specie* di un'utilità in termini di servizio reso alla collettività;

- in particolare, la EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione potrà - non appena ritornata "in bonis" - utilizzare gli utili eventualmente conseguiti per l'abbattimento della tariffa di conferimento dei rifiuti presso il TMB di Battipaglia, con conseguente indubbio risparmio per le popolazioni dei Comuni partecipanti all'Ente d'Ambito. Inoltre, va considerato che una virtuosa gestione pubblica degli impianti di trattamento dei rifiuti è fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni residenti nei Comuni ove sono ubicati gli impianti *de quibus*;

- la EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione ha maturato un notevole know-how nel settore dei rifiuti ed una specifica esperienza pluriennale nella gestione del servizio di trattamento della frazione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 200301) prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, dimostrando nell'ultimo biennio l'efficienza e l'efficacia della propria attività aziendale. La Società dispone, poi, delle risorse umane e di tutti i mezzi tecnici, operativi ed organizzativi per garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di trattamento della frazione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01), così come sarà disciplinato dal relativo Contratto di Servizio;

- in ogni caso, va evidenziato il preminente interesse pubblico a garantire la continuità del servizio di gestione dell'impianto TMB di Battipaglia, oltre che delle ex discariche nella fase cd. *post-mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio;

RICHIAMATE:



- le Linee Guida n. 7 dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 - per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 le quali prevedono che, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli Enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis (punto 3.2 delle Linee Guida);

VISTO:

- lo schema di "Contratto di Servizio" allegato alla presente Deliberazione con la lettera "B", al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- per le motivazioni analiticamente esposte, e in considerazione di tutti gli atti chiamati a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che l'affidamento *in house* del fondamentale servizio pubblico in parola, già gestito dalla Ecoambiente Salerno, rappresenti per l'EDA Salerno e per i Comuni ad esso partecipanti la scelta più idonea e conveniente sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

RITENUTO, ALTRESÌ:

- di approvare la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta", comprensiva del Piano Economico-Finanziario asseverato, redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 ed allegata sub. "A" alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma *in house providing* prescelta e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

- di approvare lo schema di "Contratto di Servizio", allegato sub. "B" alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- di affidare alla Ecoambiente Salerno, anche in attuazione della Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 7 del 27.05.2020, il segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006, la durata del presente affidamento in anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di servizio;

VISTI:

- l'art. 202 co. 1 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale "L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia";

- l'art. 202 co. 4 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale "Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio";

- l'art. 29 comma 1, lett. b) della L.R.C. 14/2016, ai sensi del quale *"Il Consiglio d'Ambito approva le forme di gestione del servizio nell'ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola, compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo (...) la continuità occupazionale del personale addetto (...)";*

- l'art. 34 comma 6 lett. a) della L.R.C. 14/2016 (rubricato "Piano d'ambito territoriale"), il quale prevede che il Piano d'ambito è articolato nelle seguenti sezioni *"a) ricognizione delle infrastrutture, compresi gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali da conferire in comodato ai soggetti affidatari nonché gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali che dovranno essere autorizzati dall'EDA all'erogazione dei servizi funzionali alla gestione";*

VISTO:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, riportato in calce;

DATO ATTO CHE:

- la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che, pertanto, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 152/2006;

il D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;

il D.Lgs. 50/2016;

il D.Lgs. 175/2016;

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;

lo Statuto dell'Eda Salerno;

IL CONSIGLIO D'AMBITO

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di approvare la *"Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta"*, comprensiva del Piano Economico-Finanziario asseverato, redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 ed allegata sub. "A" alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di gestione *"in house providing"* prescelta e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

2) di approvare lo schema di *"Contratto di Servizio"*, allegato sub. "B" alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di affidare alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione, in regime di *"in house providing"*, il segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006, la durata del presente affidamento in anni 15 (quindici) decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto di Servizio;

5) di dare mandato al Presidente dell'EDA, legale rappresentante dell'Ente, di procedere alla stipula del Contratto di Servizio con la società affidataria EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione, secondo lo schema approvato con la presente Deliberazione, salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale;



- 6) **di esprimere** un atto di indirizzo al Direttore Generale affinché, nell'elaborazione del Piano d'Ambito da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio d'Ambito, preveda - nella parte dedicata al sistema impiantistico a servizio dell'ATO Salerno - l'affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione del segmento funzionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale
- 7) **di esprimere**, altresì, un atto di indirizzo al Direttore Generale affinché, nel Piano d'Ambito da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio d'Ambito, preveda l'affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione della gestione dell'impiantistica pubblica per la gestione dei rifiuti a servizio dell'ATO Salerno;
- 8) **di pubblicare** la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 sul sito istituzionale dell'Ente e di trasmetterla all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il MISE ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del d.l. n. 145/2013;
- 9) **di procedere**, ai sensi dell'art. 192, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 7 ANAC, all'iscrizione dell'EDA Salerno nell'Elenco degli organismi che operano mediante affidamenti *in house* istituito dall'Autorità nazionale Anticorruzione;
- 10) **di trasmettere** la presente Deliberazione alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno, alla Ecoambiente Salerno e ai Comuni dell'ATO Salerno;
- 11) **di pubblicare** la presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (sezione "Amministrazione Trasparente").

Il Segretario/Direttore Generale

avv. Bruno Di Nino

Il Presidente

dott. Giovanni Coscia

G. Coscia

IL CONSIGLIO D'AMBITO

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 6, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario/Direttore Generale

avv. Bruno Di Nino

Il Presidente

dott. Giovanni Coscia

G. Coscia

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: "Affidamento *in house* alla Ecoambiente Salerno S.p.A. in liquidazione del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale: provvedimenti".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salerno, 31.07.2020

Il Direttore Generale
avv. Bruno Di Costa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Non dovuto
